

Regolamento Applicativo dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso BIMUTUA

Il presente Regolamento è in vigore a far data dal 01.01.2019

Art. 1 — Categorie di Soci

I Soci della Brokers Italiani - Società di Mutuo Soccorso (d'ora innanzi indicata come BIMutua) si articolano nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti e obblighi, definite nello Statuto della BIMUTUA: Soci Fondatori, Soci Ordinari (persone fisiche), Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti), Soci Onorari (persone fisiche o giuridiche), Soci Beneficiari (persone fisiche), Soci Promotori Mutualistici (persone fisiche o giuridiche).

Art. 2. — Ammissione e Quote dei soci Ordinari

Possono richiedere l'ammissione alla BIMUTUA, quali Soci Ordinari, tutte le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, ma anche più generalmente nell'Unione Europea, che ne facciano richiesta:

- Compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo il Modulo di Adesione fornito da BIMUTUA
- Pagando la Quota Associativa annuale quantificata dalla BIMUTUA da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio.

Nella Domanda di Adesione l'Associando dovrà inoltre:

- Indicare l'eventuale Sussidio Sanitario prescelto provvedendo, ove espressamente previsto, al versamento di eventuali contributi aggiuntivi previamente deliberate dal CDA;
- Indicare gli eventuali componenti del nucleo familiare, beneficiari dei Sussidi Sanitari, i quali saranno iscritti a BIMUTUA in qualità di Soci Beneficiari;
- Indicare l'indirizzo e-mail, nonché il recapito telefonico a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo.

L'anno contributivo inizia il 01 maggio e termina il 30 aprile.

La Quota Associativa deliberata dal CDA è pari ad € 50,00 per l'iscrizione a Socio ordinario in formula single, ovvero € 100,00 per l'iscrizione del proprio nucleo familiare. Tale Quota Associativa dovrà essere versata dal Socio Ordinario annualmente, ad ogni successiva scadenza.

Il valore della Quota Associativa Annuale e di eventuali contributi aggiuntivi per i Sussidi Sanitari messi a disposizione degli Associati, potranno essere modificati di anno in anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra, sarà cura di BIMUTUA informarne l'Associato - mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui all'Art. 7 - entro la data prevista per esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale).

L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua è comunque subordinata ad apposite delibere del CdA ovvero del Comitato esecutivo. Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano:

- prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del GDPR;
- prive di sottoscrizione dell'Associando;
- prive dei dati identificativi dell'Associando e dell'eventuale nucleo familiare;
- prive dei riferimenti utili per consentire l'invio di comunicazioni, quali mail e recapiti telefonici.

Art. 2.1. - Soci Beneficiari

I Soci Beneficiari sono le persone fisiche facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari, i quali abbiano indicato i familiari medesimi quali Beneficiari delle prestazioni indicate nei Sussidi (ove previsto). I Soci Beneficiari possono usufruire dei sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche, in virtù della partecipazione alla BIMUTUA e del pagamento delle quote associative e dei contributi associativi da parte del Socio Ordinario.

Tutti i Soci Beneficari non potranno sottoscrivere autonomamente la domanda di ammissione a Socio e non saranno tenuti al versamento di nessuna quota associativa; la loro ammissione pertanto può avvenire esclusivamente mediante richiesta presentata alla BIMUTUA da parte del Socio Ordinario ed è in ogni caso subordinata alla deliberazione del CdA ovvero del Comitato esecutivo della BIMUTUA. Il mantenimento della qualifica di Socio beneficiario – nonché la messa a disposizione dei relativi sussidi e prestazioni – è in ogni caso subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Ordinario

Art. 2.2–Soci Beneficari - Familiari del Socio avente diritto

Sono aventi diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici, salvo quanto stabilito nel singolo sussidio, i seguenti componenti del nucleo familiare:

a) il coniuge ed i figli tutti (inclusi anche i figli adottivi o in affido pre-adottivo) purché conviventi; il convivente more uxorio e i di lui figli, purché tutti conviventi, il tutto risultante dallo stato di famiglia; inoltre i figli non conviventi purché fiscalmente a carico dell'Assistito o del convivente more uxorio; i figli fiscalmente a carico, anche se non conviventi per esclusivi motivi di studio; i figli senza alcun limite di età se invalidi al lavoro proficuo.

L'adesione del nucleo comporta obbligatoriamente l'inserimento di tutti i familiari risultanti dallo stato di famiglia;

b) i figli sino ai 26 anni ed i figli oltre i 26 anni, conviventi con il titolare del Sussidio a condizione che questi ultimi siano fiscalmente a carico (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata apposita autocertificazione in merito) oppure versino in uno stato di invalidità superiore al 66% (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata idonea certificazione in merito).

Il rapporto tra la Mutua e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del Socio, con il suo recesso ovvero con la sua esclusione. Gli aventi diritto del Socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Mutua entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturino essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di Socio, attraverso il versamento della propria quota associativa. Nel caso in cui vengano meno i componenti del nucleo familiare di cui sopra, i sussidi sottoscritti nella formula Nucleo si riterranno in automatico stipulati nella formula Single.

ART. 3. — Categorie di Soci che prevedono un accordo aggiuntivo

L'acquisizione della qualifica di una delle categorie di Soci sotto riportate, è subordinata alla formalizzazione di appositi contratti e/o accordi deliberati dal CdA della BIMUTUA, finalizzati a regolamentare le attività svolte dai Soci medesimi:

- Socio Promotore Mutualistico
- Socio Onorario
- Socio Sostenitore

Art. 4. - Ammissione e quote dei Soci Promotori Mutualistici

Possono richiedere l'ammissione alla BIMUTUA quali Soci Promotori Mutualistici:

- a) Le persone fisiche che facciano richiesta di iscrizione quali Soci Ordinari di BIMUTUA ed in regola con il pagamento della Quota Associativa annuale ed aventi i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili;
 - possesso dei requisiti di onorabilità;
 - conseguimento di una formazione professionale adeguata nel settore;
 - non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi;
 - non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.
- b) le persone giuridiche con sede legale in Italia, che ne facciano espressa richiesta.

La qualifica di Socio Promotore Mutualistico verrà riconosciuta solo a seguito di sottoscrizione della Lettera di Incarico a Promotore Mutualistico (sia Persona Fisica che Persona Giuridica) messo a disposizione da BIMUTUA e formalmente accettato da quest'ultima.

I Soci Promotori persone giuridiche non sono tenuti alla preventiva iscrizione a Soci Ordinari ed al pagamento della relativa quota associativa; dovranno invece necessariamente e preventivamente essere iscritte a BIMUTUA in qualità di Soci Ordinari tutte le persone fisiche incaricate dal Socio Promotore persona giuridica a svolgere l'attività di promozione mutualistica.

I soci promotori mutualistici si impegnano a svolgere una propedeutica attività di formazione specifica sulle finalità della Mutua, nonché a rispettare le regole di comportamento indicate nella lettera di incarico.

Il mancato rispetto delle finalità mutualistiche e delle regole di comportamento determina l'immediata esclusione del Socio.

In caso di decesso del socio promotore mutualistico persona fisica, la Mutua riconoscerà le eventuali spettanze maturate dal socio direttamente agli eredi dello stesso e a tutti gli aventi diritto, per i successivi cinque anni. Le spettanze dovranno essere richieste dagli eredi o dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui si è verificato il decesso del socio.

Art. 4.1 - Struttura organizzativa di BIMUTUA

Il CDA di BIMUTUA potrà creare una struttura organizzativa per assistere e coordinare l'attività dei Soci Promotori Mutualistici affidando specifici incarichi di

- Socio Promotore Mutualistico - coordinatore

ad uno o più Soci Promotori Mutualistici

Art. 5 - Ammissione di altre categorie di Soci

Per l'ammissione delle categorie di Soci non disciplinata nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto.

Art. 6 - Iscrizione nel Libro dei soci

Il Consiglio di Amministrazione, o il preposto Comitato esecutivo, una volta accettata la domanda di ammissione, provvederà ad iscrivere il nominativo del nuovo Socio, all'interno del relativo Libro dei Soci, in base alla corrispondente tipologia indicata all'Art.1, dandone conferma scritta all'interessato. Se il Cda ovvero il Comitato esecutivo, non dovesse accettare, per qualsiasi motivo, la domanda di ammissione, comunicherà all'aspirante Socio, entro 30 giorni dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, le motivazioni della mancata accettazione, a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di adesione, o, ove non disponibile, mediante fax o lettera raccomandata. L'aspirante Socio potrà comunque riproporre una nuova domanda di ammissione solo dopo aver rimosso i motivi che hanno determinato la mancata accettazione.

Art. 6.1.- Decorrenza e durata della iscrizione a libro soci

Tutte le domande di ammissione che perverranno alla BIMUTUA, saranno valutate dal CdA ovvero dal Comitato esecutivo e decorreranno dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuta delibera.

La BIMUTUA valuterà solo ed esclusivamente quelle domande di adesione pervenute in originale e che siano complete di tutti i dati richiesti, e per le quali risulti andato a buon fine il pagamento delle quote associative e dei contributi (ove previsti). La quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi hanno valore annuale decorrente dal giorno di delibera del CdA ovvero del Comitato Esecutivo che ha ammesso il Socio (fatto salvo quanto diversamente pattuito in singoli Regolamenti Aggiuntivi, Convenzioni, Sussidi Sanitari o delibere del CdA).

L'adesione del Socio alla Mutua si intende sempre tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta da far pervenire a BIMUTUA in forma scritta mediante raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, come disciplinato dal successivo Art. 15. Eventuali eccezioni al tacito

rinnovo potranno essere disciplinate dalla BIMUTUA nelle Convenzioni o con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il Socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari ed alle comunicazioni dirette ai Soci. Si impegna inoltre a conoscere e rispettare i Sussidi Sanitari relativi alle prestazioni sanitarie di base ed aggiuntive, ed eventualmente dallo stesso sottoscritti.

All'atto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento Applicativo vigente e nei Sussidi Sanitari aggiuntivi da lui prescelti in fase di domanda di ammissione. La Mutua garantisce la messa a disposizione di tutta la documentazione sociale in favore dell'Associato, mediante apposita Area Riservata all'Associato medesimo e resa disponibile sul sito internet della Mutua; si impegna inoltre ad inviare all'Associato (o a pubblicare sul sito internet) avvisi e comunicazioni inerenti modifiche dell'organizzazione sociale, messa a disposizione di nuovi servizi e, più in generale, ogni informazione utile e significativa riguardante la Mutua medesima. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo e-mail o all'indirizzo di residenza/domicilio, indicati dall'Associato nell'apposita Domanda di Adesione. Sarà pertanto cura dell'Associato comunicare tempestivamente ad BIMUTUA eventuali variazioni della residenza, domicilio o e-mail.

Art. 8 - Norme valide per tutte le categorie di Soci aventi diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 2, tutte le categorie dei Soci, come indicate nello Statuto della BIMUTUA e successive modifiche, sono disciplinate dalle previsioni del presente Regolamento, anche con riferimento alle relative quote associative da versare, ove previste.

I contributi aggiuntivi previsti per l'accesso a specifici Sussidi Sanitari, verranno di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione di BIMUTUA, e portati alla conoscenza dei Soci al momento della relativa richiesta di adesione a specifici Sussidi Sanitari.

Art. 9- Pagamento della Quota Associativa e dei contributi

Il pagamento della Quota Associativa e dei contributi previsti dai Programmi di Assistenza può essere effettuato solo attraverso le modalità sotto indicate o diversamente pattuite con apposite deliberazioni, Convenzioni o Sussidi Sanitari aggiuntivi:

- pagamento con Assegno Bancario non trasferibile intestato alla Società di Mutuo Soccorso;
- accredito sul c/c bancario della Società di Mutuo Soccorso;
- mediante R.I.D. bancario ovvero Mandato SEPA Direct Debit Core (obbligatorio nel caso di pagamento frazionato);
- altri mezzi predisposti dalla Mutua comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato.

In caso di ritardo nel pagamento dei contributi associativi, la Mutua non è tenuta ad avvisare i Soci della scadenza del pagamento dei contributi associativi. Eventuali solleciti al pagamento inviati al Socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del Socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Mutua. Per ogni versamento della quota associativa e/o contributo, a mezzo RID bancario non andato a buon fine, la BIMUTUA si riserva la facoltà di richiedere gli importi da versare per lo storno RID e per l'eventuale richiesta di nuovo addebito. In tutti i casi, sarà data sempre adeguata evidenza delle modalità di pagamento, sia nei moduli di richiesta di ammissione, che nelle eventuali Convenzioni.

Art. 10 — Conservazione delle ricevute

La soc. BIMUTUA entro il 31 maggio di ogni anno metterà a disposizione nell'area riservata del portale web del singolo Socio la ricevuta fiscale di tutti i versamenti effettuati dallo stesso per tutti i contributi e

quote associative versati nell'anno precedente. Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal Socio a comprova dei pagamenti effettuati, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Art. 11 — Convenzioni

Il Consiglio di Amministrazione di BIMUTUA può stipulare Convenzioni per l'associazione collettiva di persone fisiche provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, enti o casse, riconoscendo una riduzione delle Quote Associate annuali ed individuando specifiche modalità di adesione degli associati, specifici Sussidi Sanitari e ogni altra previsione inerente l'adesione e l'erogazione delle prestazioni.

Art. 12 — Limite di età

Tutti i Soci della BIMUTUA in regola con il pagamento della Quota Associativa e l'eventuale Contributo Aggiuntivo potranno usufruire dei servizi e prestazioni riportati nel Sussidio Sanitario prescelto senza alcun limite di età salvo eventuali diverse indicazioni previste nel Regolamento del Sussidio Sanitario prescelto.

Art. 13 — Decorrenza e durata del diritto alle prestazioni sanitarie e ai servizi mutualistici previsti nei Sussidi Sanitari

La BIMUTUA mette a disposizione dei propri Soci, vari Programmi di Assistenza e relativi Sussidi Sanitari che prevedono diversi contributi di assistenza. Il socio ha il diritto di usufruire a sua scelta delle prestazioni di uno o più Programmi di Assistenza.

La decorrenza dei Programmi di Assistenza delle Mutua sarà quella del primo giorno del mese successivo al pagamento del Contributo relativo al Sussidio Sanitario prescelto.

Le "Carenze" per acquisire il diritto alle singole prestazioni dei Sussidi Sanitari prescelti dal Socio (e per i quali ha versato il relativo contributo) sono stabilite ed indicate nelle norme che regolano le prestazioni dei singoli Programmi di Assistenza, che saranno comunque sempre a disposizione dell'Associato sia sul sito internet della Mutua (area riservata) sia nella sede stessa della Società di Mutuo Soccorso.

I Sussidi Sanitari - ed i relativi contributi aggiuntivi - hanno validità annuale.

L'adesione ai singoli Sussidi Sanitari si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non intervenga disdetta per iscritto da parte del Socio, così come determinato dal successivo art. 15.1. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo verranno regolamentati dalla BIMUTUA nei Regolamenti aggiuntivi stessi, nelle Convenzioni o con apposite deliberazioni della BIMUTUA.

I Sussidi Sanitari ed i relativi contributi saranno di anno in anno definiti dal Consiglio di Amministrazione e resi noti ai Soci in tempo utile attraverso opportune forme di comunicazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Socio può recedere dalle stesse a mezzo lettera racc. A/R, telefax, e-mail o telegramma. In caso contrario, l'adesione al Piano si intenderà rinnovata e il Socio sarà impegnato al pagamento dei relativi contributi.

Art. 14 - Revoca

Il sottoscrittore della domanda di adesione alla BIMUTUA può esercitare il diritto di revoca entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della domanda di adesione medesima, inviando lettera raccomandata A/R alla Società Mutuo Soccorso (BIMUTUA) con sede in Milano, Via Pergolesi n. 26.

Il sottoscrittore, esercitando il diritto di revoca entro il termine sopra indicato, ha il diritto al rimborso dell'intera quota sottoscritta, corrispondente alla quota associativa ed all'eventuale contributo relativo al Sussidio Sanitario scelto. Per l'operazione di rimborso, la Società di Mutuo Soccorso storerà dall'importo dovuto il costo relativo all'operazione bancaria da effettuarsi. In ogni caso il diritto di revoca di cui sopra è riconosciuto al Socio unicamente al momento della presentazione della prima domanda di ammissione; è pertanto preclusa la revoca al momento del rinnovo annuale della qualifica di socio o del Sussidio Sanitario prescelto.

Art. 15 - Recesso dalla qualifica di Socio

Il Socio ha diritto di recesso dalla BIMUTUA in qualsiasi momento, inviando raccomandata A/R alla sede legale della Società di Mutuo Soccorso almeno 60 gg. prima della scadenza della qualifica di Socio. Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi associativi, lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art. 15.1. - Recesso dai Programmi di Assistenza e relativi Sussidi Sanitari

Il Socio ha altresì il diritto di recesso da ogni singolo Sussidio Sanitario prescelto, da esercitarsi - a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede della Società di Mutuo Soccorso - almeno 60 gg. prima della scadenza prevista per il proprio Sussidio Sanitario, decorrenti dalla data di delibera del CdA.

Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art. 16 Esclusione dal diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni elencate nei Programmi di Assistenza e relativi Sussidi Sanitari, salvo esplicite e specifiche deroghe, non compete, in ogni caso, quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, sia se inerenti direttamente il Socio, sia se inerenti i Beneficiari delle prestazioni.

Art. 17 — Morte del Socio avente diritto

In caso di morte del Socio avente diritto, la Mutua, che persegue finalità di interesse generale, provvederà a liquidare i sussidi spettanti per tale evenienza agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile, previa richiesta scritta degli stessi.

Alternativamente, i sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal Socio ordinario in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria, a seguito di loro richiesta scritta.

Gli eredi legittimi e/o i beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi dovranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma concessa. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

Art. 18 — Perdita delle prestazioni sanitarie per morosità. Decadenza dalla qualifica di Socio

Al Socio, in ritardo con i pagamenti della Quota Associativa ovvero dei Contributi per i Programmi di Assistenza, non spettano:

- a) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora liquidati dalla Mutuo Soccorso, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il Socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se il Socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a:

- le prestazioni / rimborsi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- le prestazioni / rimborsi di cui al precedente comma, lettera b).

In ogni caso, se la morosità, supera i 60 giorni, il Socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa l'esclusione dalla qualifica di Socio e la sua cancellazione dal libro dei Soci. In tale ultima ipotesi il Socio decade dal diritto per qualunque prestazione sanitaria prevista.

Art. 19 — Obbligo di notifica dati

Al fine di consentire l'accesso alle prestazioni sanitarie previste nei Sussidi Sanitari anche in favore del proprio nucleo familiare, il Socio deve necessariamente notificare, all'atto della richiesta di ammissione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza. Nel caso di variazione del proprio nucleo familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi. La Mutua si riserva il diritto di poter richiedere in ogni circostanza la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l'attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

Art. 20 - Documentazione richiesta per l'erogazione di prestazioni sanitarie

La BIMUTUA stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale, del Regolamento applicativo e dei singoli Sussidi Sanitari la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Mutua può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità della domanda di erogazione delle prestazioni / servizi richiesti, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla BIMUTUA agli enti competenti al relativo rilascio.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione può comportare l'impossibilità di procedere all'erogazione del sussidio richiesto e comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga fornita entro il termine previsto nei rispettivi Programmi di Assistenza. Sono fatti salvi i casi di documentata forza maggiore.

La richiesta di accesso alle prestazioni dovrà essere sempre presentata nel rispetto delle modalità operative indicate negli specifici Sussidi Sanitari, e mediante l'utilizzo dell'apposita Modulistica messa a disposizione dell'Associato.

Art. 21 — Conformità della documentazione richiesta

La BIMUTUA può richiedere che la documentazione in fotocopia venga autenticata da proprio personale, presa visione dell'originale, o da ufficiali pubblici competenti, ove ritenuto necessario. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. Nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il Socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono.

Art. 22 — Esclusione di responsabilità della Mutuo Soccorso per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati

La BIMUTUA è da ritenersi esclusa da ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, per eventuali danni arrecati al Socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati o con società incaricata a erogare servizi di network sanitario e servizi di gestione delle pratiche di rimborso sia in forma diretta che indiretta.

Art. 23 - Comitati Consultivi

BIMUTUA può prevedere l'istituzione di comitati consultivi territoriali dedicati a tutte le categorie di Soci ed eventuali uditori non Soci quali momenti di formazione, per il coinvolgimento e partecipazione nella vita associativa oltre che di aggiornamento delle attività e iniziative di BIMUTUA. È altresì prevista la partecipazione di relatori con comprovata esperienza nel settore mutualistico. Le attività svolte nei comitati consultivi sono oggetto di apposite relazioni con indicazione dei soggetti partecipanti.

Art. 24 — Fondi Speciali

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà deliberare la costituzione di fondi speciali con destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare a soggetti non aventi fine di lucro quali Enti, Società ed Istituti di ricerca in campo sanitario,



di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sia sul territorio nazionale che nel resto del Mondo.

Art. 25 — Fondi Integrativi

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 s.m.i. e dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i., la Mutuo Soccorso ha facoltà di promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi e promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi.

Art. 26 — Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di BIMUTUA, a tutela degli interessi tutti i suoi Soci, ha facoltà di deliberare:

- a) Modifiche dei Contributi necessari alla adesione ai Programmi di Assistenza e relativi Sussidi Sanitari;
- b) Variazioni delle Quote associative annuali per l'adesione a BIMUTUA;
- c) Modifiche relative alle prestazioni sanitarie individuate nei Sussidi Sanitari (es. quote a spesa a carico, massimali, etc.);
- d) Modifiche del presente Regolamento applicativo dello Statuto;
- e) Modifiche alle modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi.

Le variazioni di cui sopra saranno in ogni caso portate a conoscenza degli Associati interessati, mediante caricamento sul sito internet della BIMUTUA ovvero mediante invio di apposita comunicazione all'indirizzo e-mail indicato al momento dell'adesione per la ricezione delle comunicazioni associative.

Il presente Regolamento è stato approvato in data 18.02.2019 in sede di Consiglio di Amministrazione.